

REGOLAMENTO (CE) N. 746/95 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3362/94 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia hanno concordato di stabilire i reciproci diritti di pesca per il periodo sino al 31 marzo 1995 e di tenere, quanto prima nel 1995, consultazioni sui reciproci diritti di pesca per l'intero anno;

considerando che tali consultazioni si sono positivamente concluse; che è pertanto possibile stabilire i TAC, le percentuali comunitarie e i contingenti per gli stock comuni e, ove necessario, per altri stock, per l'intero 1995;

considerando che, nell'ambito delle decisioni adottate durante la riunione del Consiglio del 22 dicembre 1994, alcuni Stati membri si sono impegnati a scambiare parte delle loro possibilità di pesca; che tali scambi dovrebbero essere agevolati per consentire una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca;

considerando che, per garantire una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca per le acciughe, dovrebbe essere

consentito il trasferimento di una parte di un contingente dalla zona cui si riferisce ad una zona adiacente;

considerando che il regolamento (CE) n. 3362/94 (²) stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

considerando che lo stock di gamberoni (*Penaeus ssp.*) della Guiana francese dev'essere incluso nel regolamento (CE) n. 3362/94 e può essere soggetto ad un TAC cautelativo il quale, a parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, può restare identico a quello del 1994;

considerando che il regolamento (CE) n. 3362/94 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3362/94 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'allegato I del presente regolamento per quanto riguarda gli elementi corrispondenti.
- 2) È inserito nell'allegato l'allegato II al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. BAYROU

(¹) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(²) GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 1.